



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 53 del 18/02/21

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 5 DEL 5/2/2021 "INDIVIDUAZIONE DELL'ORARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 1 "DIVIETO DI CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE O IN CONTENITORI IN VETRO" DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA (N.76/2019) E DIVIETO DI VENDITA BEVANDE ALCOLICHE".

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 5 del 5/2/2021 con la quale è stato disposto:

- 1) **Dal 6 febbraio 2021 al 7 marzo 2021 il divieto di consumare bevande alcoliche e/o qualsiasi bevanda in contenitori di vetro di cui all'art 26 del Regolamento di Polizia Urbana n. 76 del 15/07/2019 è anticipato alle ore 16.00 nell'area individuata nella delibera n. 130 del 11 giugno 2020 limitatamente alla zona di Marina di Carrara come da planimetria allegata al presente atto.**
- 2) **Dal 6 febbraio 2021 al 7 marzo 2021 nell'area di cui sopra dalle 16.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, è inoltre vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche.**

Considerato che per effetto dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021 la Regione Toscana è stata inserita a partire dal 14 febbraio 2021 nella c.d. fascia arancione nella quale, tra le altre cose, è previsto che gli esercizi di somministrazione siano chiusi al pubblico fatto salvo esclusivamente, fino alle ore 18.00 la possibilità di vendere per asporto;

Considerato quindi che la presenza di persone nelle zone della c.d. movida di Marina di Carrara in conseguenza delle limitazioni previste sarà presumibilmente molto inferiore a quanto verificatosi nelle scorse settimane;

Ritenuto pertanto, anche a seguito delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, mantenere il solo divieto di cui al punto 1) dell'ordinanza n. 5 del 5/2/2021 con conseguente eliminazione del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 16.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica nell'area individuata nella delibera n. 130 del 11 giugno 2020 limitatamente alla zona di Marina di Carrara;

Visto che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008 e dal D.L. n.14 del 20/02/2017 (Decreto Minniti) convertito nella L. n.48 del 18/04/2017, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo;

Visto il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Carrara come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 15.07.2019;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Massa-Carrara;

ORDINA

A parziale modifica di quanto disposto con propria ordinanza n. 5 del 5/2/2021 l'abrogazione, a decorrere dal giorno 19 febbraio 2021, del punto 2) di tale provvedimento, ferma restando ogni altra disposizione in esso contenuta.

Il presente provvedimento verrà inviato al Prefetto di Massa-Carrara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 c. 4 e c. 9 del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è il Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Paola Micheletti..

Carrara, 18 febbraio 2021

IL SINDACO
Francesco De Pasquale

